

A tal fine, dovrà essere prevista in ciascuna azienda un'attività di controllo ispettivo interno, volto all'accertamento dell'osservanza da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e di svolgimento di libera attività professionale, così come stabilito dall'art. 1, commi dal 56 al 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge n. 412/91.

Gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio dell'attività del medesimo in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge dovranno essere disciplinati con apposito regolamento aziendale, che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dell'azienda sanitaria, pubblicato nel sito aziendale, e trasmesso in copia all'Assessorato regionale della salute.

Tale attività di verifica, da svolgere in piena autonomia, in staff alla direzione aziendale, qualora necessario, potrà comportare anche il coinvolgimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, fra le quali il dipartimento della funzione pubblica e la Guardia di finanza (comma 62, art. 1, legge n. 662/96).

Le relative verifiche si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Nel caso in cui si rilevi l'esistenza di anomalie, tali da configurare una violazione degli obblighi di cui ai commi da 56 a 65 dell'art. 1 della legge n. 662/96 ovvero della legge n. 412/91 e per le quali si renda necessario un ulteriore approfondimento, l'organismo di verifica ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato, perché attivi il nucleo ispettivo della Guardia di finanza, per le opportune verifiche.

Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti, nel rispetto degli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché quelle relative al recupero delle somme indebitamente percepite e quanto altro disposto dell'art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

L'esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall'azienda con cadenza annuale all'Osservatorio regionale dell'ALPI istituito presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 "Personale dipendente del SSR".

Sanzioni disciplinari

Le aziende e l'IRCCS, in accordo con le OO.SS., dovranno nei propri atti regolamentari disciplinare le ipotesi di violazione delle previsioni disciplinate dai medesimi, individuando per ciascuna specifiche sanzioni che potranno essere graduate da un minimo del richiamo scritto ad un massimo della revoca dell'autorizzazione con trattenuta da parte dell'azienda dei proventi maturati. Tali sanzioni dovranno essere coordinate con quelle previste dal codice disciplinare aziendale e dovranno essere applicate, ove ritenuto ammissibile, in aggiunta alle stesse.

Osservatorio regionale ALPI

Al fine di verificare la corretta attuazione delle presenti linee guida viene istituito un Osservatorio regionale dell'ALPI, presieduto dal direttore del dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute o suo delegato e composta da tre rappresentanti aziendali, da tre rappresentanti di organizzazioni sindacali ammessi alla contrattazione aziendale dell'area della dirigenza medica, veterinaria e di quella SPTA e dal dirigente del competente servizio del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che coordina le attività scaturenti dal piano regionale di governo dei tempi di attesa.

I componenti dell'Osservatorio regionale si riuniscono di norma con cadenza semestrale e deve essere altresì convocata qualora il presidente o la maggioranza assoluta dei partecipanti ne facciano richiesta.

Le aziende sanitarie sono tenute a redigere annualmente una relazione, a firma del direttore generale, da inviare all'Osservatorio regionale dell'ALPI entro il mese successivo all'anno di riferimento, sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo regionali, segnalando in dettaglio le eventuali criticità e i meccanismi di intervento predisposti e attuati per il superamento delle stesse.

L'Osservatorio regionale dell'ALPI attuerà un'analisi delle relazioni redatte dalle aziende ed individuerà eventuali proposte ai direttori generali e/o proposte di modifiche ed integrazioni alle linee guida regionali. L'Osservatorio fornirà altresì il proprio supporto al competente servizio del personale dipendente del SSR del Dipartimento per la pianificazione strategica in sede di redazione del monitoraggio dell'andamento dell'ALPI per l'Osservatorio nazionale.

La partecipazione dei componenti all'Osservatorio regionale dell'ALPI non dà diritto ad alcuna indennità o "gettone" di presenza.

Termini, adempimenti e modalità di attuazione

Le aziende sanitarie e l'IRCCS, previo confronto in seno al proprio collegio di direzione, nonché con le organizzazioni sindacali di categoria dei professionisti, relativamente alle finalità, all'organizzazione complessiva e alle modalità operative di esercizio dell'ALPI, provvedono a porre in essere le decisioni attuative delle presenti linee di indirizzo regionali, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto assessoriale di adozione.

Responsabilità

Il rispetto delle presenti linee di indirizzo da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'IRCCS è inserito stabilmente tra gli indicatori di valutazione di cui alla L.R. n. 5/2009.

La Regione può inoltre, in caso di grave inadempienza da parte dei direttori generali o reiterata mancata applicazione delle indicazioni fornite con le presenti linee di indirizzo, esercitare il necessario potere sostitutivo e la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20%, ovvero la destituzione dei medesimi direttori generali.

(2014.13.786)102

DECRETO 2 aprile 2014.

Integrazioni e modifiche al decreto 7 marzo 2014, concernente stagione balneare 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di "Attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, concernente "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la direttiva n. 2000/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 31 marzo 2003, n. 51 recante "Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare interassessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007, relativa a "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino-costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo-analitico";

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 di attuazione della direttiva n. 2006/7/CEE, concernente la "Gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della direttiva n. 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva n. 76/160/CEE”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, concernente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Vista la direttiva n. 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, “conformemente alla direttiva n. 2000/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2009, n. 131 relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010 che definisce “Criteri per la determinazione del divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008”;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di “Attuazione della direttiva n. 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 82/176/CEE, 85/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva n. 2000/60/CE e recepimento della direttiva n. 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva n. 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2011, n. 282/Serv. 4 – S.G. di approvazione del “Piano della salute 2011-2013”;

Vista la nota prot. n. 85424 del 13 novembre 2013, con la quale i laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali della Regione sono stati invitati a relazionare sulla presenza di: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili nel corso della stagione balneare 2013; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni di canali, corsi d'acqua, scarichi di depuratori, etc.; 5) tratti di mare e di costa sottoposti a interdizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza dell'autorità; nonché a trasmettere: 6) dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

Viste le note trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle aziende sanitarie provinciali in riscontro alle richieste di cui sopra;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le competenze della Regione:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
- l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;

Considerato che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;

Rilevata la necessità di dovere provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di dovere individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;

Ritenuto di dovere individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;

Rilevata la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 e dall'allegato D del decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2014;

Vista la condivisione dell'Assessore per la salute della propria nota prot. n. 11454 del 6 febbraio 2014;

Visto il proprio decreto n. 334 del 7 marzo 2014 con il quale è stata approvata la stagione balneare 2014;

Vista la nota assessoriale n. 27819, datata 1 aprile 2014, di richiesta di estensione della stagione balneare 2014 dal 16 aprile al 31 ottobre, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 255 del 20 luglio 2012;

Considerata la necessità di dovere garantire la balneabilità delle coste siciliane in occasione del ponte che attraversa, nel corrente mese, il periodo pasquale, la ricorrenza della liberazione e la festività dei lavoratori, onde assecondare - anche - le richieste degli operatori turistici;

Ritenuto di dovere provvedere;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 334 del 7 marzo 2014 e a parziale modifica dello stesso, la stagione balneare 2014 ha inizio il 16 aprile e ha termine il 31 ottobre.

Il periodo di campionamento previsto dall'articolo 2 del citato d.d.g. n. 334/2014 viene integrato con un campionamento preliminare da effettuarsi entro il giorno 11 aprile 2014. Lo stesso periodo di campionamento ha termine il 31 ottobre 2014.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione nella parte 1^a, serie generale, ed è consultabile nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale della salute.

Palermo, 2 aprile 2014.

TOZZO

(2014.14.877)102